

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2024

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro della giustizia*  
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2395

24A04725

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 agosto 2024.

**Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150 che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 40;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 40;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di intervento;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n. 2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualità 2024) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori;


Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità d'aiuto come definita dal regolamento in parola;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che



hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, altresì, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato;

Ritenuto prevedere un criterio che incentivi la rottamazione dei veicoli più obsoleti (Euro IV Euro 4 ed inferiori) ancora in circolazione;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla società R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e finalità del contributo*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualità 2024.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune ca-

tegorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2.

*Ripartizione delle risorse*

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:

a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;

c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanza-



ti di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft*, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR;

2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694).

3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

5. L'importo massimo ammissibile è omnicomprendivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.

6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresì all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 3.

#### *Modalità di funzionamento*

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziata sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio *ex art.* 4 del presente decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.

### Art. 4.

#### *Presentazione delle istanze*

1. Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identità del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all'istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.



2. Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilità delle istanze ricevute. Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di inammissibilità, il soggetto gestore provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge 241 del 1990, assegnando un termine di dieci giorni per la produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta è riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie ricevute.

3. Gli importi previsti dai contratti allegati alle istanze correttamente formulate sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato per ogni area di investimento e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.

4. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo, con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

#### Art. 5.

##### *Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto*

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto:

a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (*full electric*) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato:

a.1) in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

a.2) in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;

a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/

elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato:

b.1) in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;

b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato.

Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500.000,00 euro, le domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre e la maggiorazione del contributo è pari ad euro 3.000,00 se il veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton e uguale o inferiore a 7,0 ton, ad euro 7.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a 16,0 ton e ad euro 15.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton. Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre e saranno soggette alla maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000,00 per ogni veicolo rottamato.

Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed a pena d'ammissibilità, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo è



determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato:

d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;

d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o inferiore le domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre ed il contributo è determinato:

d.3) in euro 14.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;

d.4) in euro 30.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

5. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo è determinato:

e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.

Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, le domande sono esaminate con priorità rispetto alle altre ed il contributo è determinato:

e.2) in euro 6.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.

I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2) sono riconosciuti fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 5.000.000,00.

Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai punti d.1), d.2) ed e.1).

Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero il tetto dei 5.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per finanziare i contributi per radiazione per rottamazione di veicoli di classe superiore.

6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 4 e 5.

7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto

combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (*Stage V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (*Stage V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

d) acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft*, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR.

8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare



la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quanto indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installate su tali veicoli.

9. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

10. Una parte delle somme stanziare all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, nel limite di euro 200.000,00, è riservato alle istanze di cui al precedente punto 7 lettera d).

11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9.

12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

## Art. 6.

### *Soggetto gestore e commissione di validazione*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale - per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attività istruttorie si avvale della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni, in qualità di soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande valutate ammissibili all'esito della prima istruttoria, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della successiva rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto. Il procedimento di rigetto della domanda di contributo può essere avviato sia al momento della presentazione dell'istanza, sia successivamente nella fase di valutazione della documentazione di rendicontazione presentata dall'impresa.

3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694).

4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo



Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

#### Art. 7.

##### *Modalità di dimostrazione dei requisiti*

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.

2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.

#### Art. 8.

##### *Cumulabilità degli aiuti*

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

#### Art. 9.

##### *Verifiche e controlli*

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle

verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

*Il Ministro:* SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3328

ALLEGATI

*Allegato 1*

| DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 7, lettera a)  |
|--|
| 1. Spoiler laterali (ammessi dal Reg. UE n. 1230, masse e dimensioni).   |
| 2. Appendici aerodinamiche posteriori.   |
| 3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.  |
| 4. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.   |
| 5. Telematica indipendente collegata all'EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.  |
| 6. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) per ausilio in sterzata.   |
| 7. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.  |
| 8. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare. |
| 9. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.   |



TABELLA 1

Risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)

| Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica |                          |   |   |                                    |
|---|--------------------------|---|---|------------------------------------|
| - art. 5, commi 1 e 2 -   |                          |   |   |                                    |
| Alimentazione   | Massa complessiva        | Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato | Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato |                                    |
|   |                          |   | Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E. | Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore |
| CNG   | da 3,5 t a 7 t.          | 4.000,00 euro                                       | 1.000,00 euro                                 | 3.000,00 euro                      |
|   | oltre 7 t e fino a 16 t. | 9.000,00 euro                                       | 1.000,00 euro                                 | 7.000,00 euro                      |
|   | oltre 16 t.              | 24.000,00 euro                                      | 1.000,00 euro                                 | 15.000,00 euro                     |
| LNG   | oltre 7 t e fino a 16 t. | 9.000,00 euro                                       | 1.000,00 euro                                 | 7.000,00 euro                      |
|   | oltre 16 t.              | 24.000,00 euro                                      | 1.000,00 euro                                 | 15.000,00 euro                     |
| IBRIDA<br>(diesel/elettrico)  | da 3,5 a 7 t.            | 4.000,00 euro                                       | 1.000,00 euro                                 | 3.000,00 euro                      |
|   | oltre 7 t e fino a 16 t. | 9.000,00 euro                                       | 1.000,00 euro                                 | 7.000,00 euro                      |
|   | oltre 16 t.              | 24.000,00 euro                                      | 1.000,00 euro                                 | 15.000,00 euro                     |
| ELETTRICA   | da 3,5 a 7 t.            | 14.000,00 euro                                      | 1.000,00 euro                                 | 3.000,00 euro                      |
|   | oltre 7 t e fino a 16 t. | 24.000,00 euro                                      | 1.000,00 euro                                 | 7.000,00 euro                      |
|   | oltre 16 t.              | 24.000,00 euro                                      | 1.000,00 euro                                 | 15.000,00 euro                     |
| DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA   | fino a 3,5 t.            | 2.000,00 euro                                       |   |                                    |






TABELLA 2

Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lettera b)

| <b>Radiazione per rottamazione</b> di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa <b>antiinquinamento Euro VI step E</b><br><b>-art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) -</b> |  |
|---|--|
| <b>Tipo veicolo</b>   | <b>Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica</b> |
| Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.   | 7.000,00 euro  |
| Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t.  | 15.000,00 euro   |

| <b>Radiazione per rottamazione</b> di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa <b>Euro VI step E ed Euro 6-E</b><br><b>- art. 5 comma 5, lett. e.1) -</b> |  |
|--|--|
| <b>Tipo veicolo</b>  | <b>Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica</b> |
| Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.  | 3.000,00 euro  |

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

| <b>Radiazione per rottamazione</b> di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa <b>antiinquinamento Euro VI step E</b><br><b>- art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) -</b> |  |
|--|--|
| <b>Tipo veicolo</b>  | <b>Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica</b> |
| Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.  | 14.000,00 euro   |
| Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t.   | 30.000,00 euro   |

| <b>Radiazione per rottamazione</b> di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa <b>Euro VI step E ed Euro 6-E</b><br><b>-art. 5 comma 5, lett. e.2) -</b> |  |
|---|--|
| <b>Tipo veicolo</b>   | <b>Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica</b> |
| Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.   | 6.000,00 euro  |



TABELLA 3

Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lettera c)

| Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di <b>rimorchi e semirimorchi</b> , nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato<br>- art. 5 comma 7 lett. a) - |   |  |
|---|---|--|
| Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M.317/2023                                   | Contributo massimo spettante              |  |
|   | Senza rottamazione:                       | Con rottamazione:                        |
|   | 3.000,00 euro<br>5.000,00 euro se P.M.I.* | 5.000,00 euro<br>7.000,00 euro se P.M.I. |

| Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime <b>ATP</b> e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere<br>- art. 5, comma 7 lett. b) e c) - |  |  |
|---|--|--|
| Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t.   | Contributo massimo spettante               |  |
|   | Senza rottamazione:                        | Con rottamazione:                        |
|   | 3.000,00 euro<br>5.000,00 euro se P.M.I.*  | 5.000,00 euro<br>7.000,00 euro se P.M.I. |
| Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t.  | Contributo massimo spettante               |  |
|   | 3.000,00 euro<br>5.000,00 euro se P.M.I. * |  |

| Acquisizione di <b>contenitori</b> per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi<br>- art. 5 comma 7 lett. d) –<br>Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000,00 |   |  |
|---|---|--|
| Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo <i>Isotank – ft 20</i> o <i>swap body 22-24 ft</i> conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR.   | Contributo massimo spettante              |  |
|   | Senza rottamazione:                       | Con rottamazione:                        |
|   | 3.000,00 euro<br>5.000,00 euro se P.M.I.* | 5.000,00 euro<br>7.000,00 euro se P.M.I. |

\*In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

24A04693



DECRETO 6 agosto 2024.

**Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024.**

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento ordinario n. 43, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ivi allegata;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento ordinario n. 40, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ivi allegata;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n. 56, che, in base alla legge 30 dicembre 2021, n. 254, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità del triennio sopra considerato;

Considerato che sul capitolo 7330 pg 06 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2024;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Ritenuto necessario definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;


Decreta:

Art. 1.

### *Finalità, beneficiari e intensità del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n. 56, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualità 2024.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese so-



stenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedono i requisiti richiesti al comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro il 1° agosto 2025. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

## Art. 2.

### *Soggetto gestore*

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore ai sensi dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;

b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti beneficiari;

c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di digitalizzazione ed informatizzazione/archiviazione dei dati, recepimento istanze e relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di verifica e controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al sopraccitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni d'iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo, il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.


## Art. 3.

### *Termine di proposizione delle domande e requisiti*

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio



1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto *a*), costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo; ciò al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia. Pertanto, è onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualità di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di più domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sarà ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima.

3. L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 72/2023 e art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 28/2024, dal soggetto gestore in una delle due edizioni precedenti la presente (cosiddette «Formazione 13» e «Formazione 14»). Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

4. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite Posta elettronica certificata, alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it a partire dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15». Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza sono pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione. Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 20 gennaio 2025.

5. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

*a*) euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);

*b*) euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);

*c*) euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);

*d*) euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

*a*) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

*b*) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;

*c*) compenso dei *tutor*: trenta euro per ogni ora;

*d*) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

6. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attività didattica di cui: personale docente, *tutor*, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

7. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

*a*) l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;

*b*) l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;

*c*) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;

*d*) le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;

*e*) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

8. Al momento della compilazione della domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

*a*) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del



Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;

*b)* il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);

*c)* dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo presentato sarà realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera *b)* ed in ottemperanza a quanto previsto dal presente decreto;

*d)* il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

- i. costi della docenza in aula;
- ii. costi dei *tutor*;
- iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
- iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione;
- v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
- vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
- viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
- ix. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;

*e)* il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza).

9. Il calendario di cui alla lettera *e)* del precedente comma, dovrà necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma informatica pubblicata in apposita sezione del sito [www.ramspa.it](http://www.ramspa.it) entro la data di avvio dei corsi (27 febbraio 2025). Le modalità di accesso alla piattaforma saranno pubblicate sul sito [www.ramspa.it](http://www.ramspa.it). Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere comunicata *on-line* - accedendo a detta applicazione informatica - almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

Per i casi di forza maggiore, la modifica potrà essere effettuata *on-line* in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente, a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche modalità di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli mo-

dificati per cause di forza maggiore, saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

#### Art. 4.

##### *Attività istruttoria ed erogazione dei contributi*

1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.

Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, l'importo del preventivo di spesa verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.

2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro e non oltre la data del 1° agosto 2025. Entro la data del 26 settembre 2025, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere inviata, tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo [ram.formazione2025@pec.it](mailto:ram.formazione2025@pec.it) specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15». La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 8, lettera *d)*, punto 7 ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto.

All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

*a)* elenco dei partecipanti in formato *Excel* e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma associata, di cui all'art. 3, com-



ma 1, lettera b), andrà allegato l'elenco in formato *Excel* completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato;

b) dettaglio dei costi per singole voci. In caso di consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale costo sostenuto dalle singole imprese associate;

c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;

e) se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

g) dichiarazione del *tutor* o responsabile del corso, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità *e-learning* di cui al punto e);

h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

i) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

j) coordinate bancarie dell'impresa.

3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 5, del presente

decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

4. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità. L'amministrazione, tramite Posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la commissione e il soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. procedono alla pubblicazione sul sito [www.ramspa.it](http://www.ramspa.it) nella sezione Incentivi > Formazione > Formazione XV Edizione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto contributi ed incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedurali; tale elenco è aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedurali previste dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

## Art. 5.

### *Verifiche, controlli e revoca dai contributi*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.

2. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda, o parte di essa, pre-



sentata dalla singola impresa o dalla singola forma associata (consorzio o cooperativa) secondo quanto di seguito dettagliato:

a) in caso di accertamento di gravi irregolarità o violazioni procedurali o sostanziali della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto e tali da inficiare le condizioni di ammissibilità della domanda, rilevate anche a seguito dei controlli effettuati dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica e le infrastrutture ed i trasporti S.p.a., la commissione procederà ad escludere l'intera domanda dal contributo;

b) in caso di mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3, comma 9, la commissione procederà ad escludere dal contributo, nel caso di corsi in cui siano presenti più imprese, le somme relative alle spese sostenute per quelle imprese che non hanno rispettato gli obblighi formativi;

c) in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero, la commissione, fermo restando la denuncia all'autorità giudiziaria, procederà ad escludere dal contributo l'intera domanda;

d) in caso di controllo, effettuato durante le attività istruttorie dal soggetto gestore, concluso con esito negativo, la commissione procederà ad escludere dal contributo la spesa sostenuta per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo.

3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3329

24A04694

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 settembre 2024.

**Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2024-2025.** (Determina n. 710/2024).

#### IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE POST AUTORIZZATIVE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri

della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina direttoriale n. 337/2023 del 16 agosto 2023 con cui alla dott.ssa Laura Braghiroli è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio procedure post autorizzative con decorrenza dal 16 agosto 2023;

